**RELAZIONE SULLA QUANTIFICAZIONE DEI LIMITI DI SPESA IN MATERIA DI PERSONALE PROPEDEUTICA ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2017/2018/2019 DEL FABBISOGNO.**

**Visti:**

* il D.L. 78/2010 ed in particolare l’art. 9 commi 28 e 36;
* la Deliberazione n. 1/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti;
* Deliberazione n. 18/2016/PAR della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per le Marche
* Deliberazione n. 51/2017/PAR della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per le Marche.

**Visti i seguenti atti deliberativi dell’ATA 1 Rifiuti Pesaro e Urbino:**

* Delibera assembleare n. 4 del 27.04.2015 con la quale si sono approvati la programmazione del fabbisogno del personale, la dotazione organica e la programmazione degli incarichi;
* Delibera assembleare n. 10 del 20.12.2016 con la quale si sono approvati il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2017/2018/2019 ed i relativi allegati.

Tutto ciò premesso si rappresenta quanto segue:

**LIMITI DI SPESA ASSUNZIONALE DELL’ATA**

Ai fini della determinazione della facoltà assunzionale in capo all’ATA il riferimento normativo è l’art. 9 comma 36 del D.L. 78/2010 che recita:

*“Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze”.*

Al fine quindi di quantificare il limite assunzionale di spesa dell’ATA si precisano pertanto i due limiti di riferimento:

* a livello di importi economici, il limite massimo è costituito dal 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo;
* a livello di numero di assunzioni, il limite massimo è costituito dal 60% della dotazione organica;

**A livello di importi economici**:

sulla base del Bilancio di previsione 2017/2018/2019 approvato dall’Assemblea dell’ATA con delibera n. 10 in data 21/12/2016, richiamata in premessa, le Entrate correnti sono rappresentate da € 300.000,00 per ciascun anno, derivanti esclusivamente da “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”. Tali entrate hanno certamente carattere certo e continuativo come si evince dagli artt. 8 e 9 della Convenzione per la costituzione dell’ATA 1 Pesaro, relativamente ai rapporti finanziari tra ATA e ed i soci Comuni, di cui si riportano gli stralci d’interesse:

*Art.8 “Rapporti ATA-Comuni”*

I Comuni partecipanti si impegnano a:

1. riconoscere all’ATA la copertura delle risorse finanziarie necessarie secondo le modalità previste dall’ articolo 9 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, per l’attuazione del Piano d’ambito e per le spese generali di funzionamento”

Art.9 “Rapporti finanziari”

1. Le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio associato delle funzioni di cui alla presente Convenzione sono assicurate dai Comuni.

Considerato un totale complessivo delle entrate correnti aventi carattere certo e continuativo dell’ATA 1 Pesaro Urbino, pari a € 300.000 annue, la facoltà assunzionale in capo al’Ente risulta pari a **€ 150.000**.

**A livello di numero di assunzioni:**

Sulla base della dotazione organica dell’Ente approvata con delibera n. 4 in data 27/04/2017, richiamata in premessa è stata approvata la seguente dotazione organica:

* **AREA TECNICA n. 1 professionista TECNICO D**
* **n. 1 esperto TEC C**
* **AAGG n. 1 professionista LEG D**
* **n. 1 esperto C**
* **ECO FIN n. 1 professionista FIN D**
* **n. 1 esperto C**

La dotazione organica prevede n. 6 dipendenti, pertanto, in ossequio a quanto prevede l’art. 9 comma 36 del D.L. 78/2010, il totale massimo assunzionale risulta pari a **n. 3,6 unità,** che in analogia a quanto previsto dall’art. 19 comma 6 del d.lgs. 165/2001 viene arrotondata all’unità superiore, ovvero a **4 UNITÀ.**

**In conclusione** sulla base di quanto finora riportato, trattandosi l’ATA 1 Pesaro di un Ente di nuova costituzione, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, si ritiene ammissibile procedere a nuove assunzioni, prevedendo comunque una spesa complessiva non superiore a € 150.000 ed un numero di assunzioni inferiore o uguale a 4 unità.

Richiamato il costo del personale definito con deliberazione n. 4 del 27.04.2015, volendo procedere con l’assunzione di tutte e quattro le unità, indipendentemente dal profilo professionale sarebbe rispettato il tetto dei 150.000,00 euro.

**LIMITI DI SPESA LAVORO FLESSIBILE E INCARICHI ESTERNI**

Preliminarmente si da atto che nel triennio 2007/2009 l’ATA 1, non essendo all’epoca costituita, non ha sostenuto spese in materia di lavoro flessibile;

Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i sui contratti di lavoro flessibile, come peraltro stabilito dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti nella Deliberazione n. 1/2017,  *l’ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento,* ***individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente****.”*

Tale principio di diritto, a parere di questo ente, si ritiene applicabile anche alla casistica delle limitazioni degli incarichi esterni (principio ritenuto corretto anche da parte della Sezione Lombardia della Corte dei conti nella Deliberazione n. 227/2011).

Al momento attuale, però, per l’ente è difficile quantificare esattamente le somme che verranno utilizzate per forme di lavoro flessibile e/o per incarichi esterni di collaborazione e di consulenza, le quali fattispecie potranno essere indentificate solamente al termine delle procedure comparative di affidamento.

Per questo motivo si ritiene, per ora, di individuare un unico limite finanziario, che verrà poi suddiviso tra lavoro flessibile e/o incarichi esterni solo al termine delle procedure di affidamento.

Al fine di quantificare il parametro di riferimento sopra esposto si ritiene opportuno valorizzarlo sulla base di oggettivi fabbisogni che l’Ente ha soddisfatto finora attraverso delle convenzioni, le quali, pur non rientrando nella casistica del lavoro flessibile, si ritengono quale elemento utile per giungere ad una valorizzazione non teorica od ipotetica.

Vengono, quindi, prese come punto di partenza le seguenti due convenzioni:

1. ***CONVENZIONE ATO IDRICO – ATA RIFIUTI***

L’ATA rifiuti non avendo ancora personale dipendente, ha sottoscritto una convenzione con l’ATO 1 Pesaro idrico, per lo svolgimento delle funzioni di direzione, affari generali, finanziari e di tutti gli altri adempimenti istituzionali dell’Ente. Nell’anno 2017, l’importo previsto per l’espletamento di tali attività ammonta a € 35.914;

1. ***CONVENZIONE PROVINCIA – ATA RIFIUTI***

L’ATA rifiuti ha un contratto con la Provincia al fine di assicurare la regolare gestione di alcune specifiche attività, quali funzioni generali di assistenza tecnico-amministrativa, attività di supporto per gli adempimenti di natura ordinaria e straordinaria relativamente al ciclo integrato dei rifiuti. Nell’anno 2017, l’importo massimo previsto per l’espletamento di tali attività ammonta a € 30.000

A tale importo si aggiungono altri tre incarichi che si ritengono assolutamente indispensabili e che verranno affidati nel corso dell’anno:

1. ***INCARICO DI NATURA TECNICO LEGALE PER LA DEFINIZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI***

L’ATA rifiuti dovrà attivare quanto prima una consulenza di natura giuridico/legale per la definizione di una serie di adempimenti relativi all’affidamento del servizio dei rifiuti nell’ATO di Pesaro (in maniera non esaustiva, ricognizione sulle gestioni esistenti sul territorio, relazioni di conformità delle gestioni, atti di regolazione)

L’importo presunto per tale incarico che verrà attivato entro il 2017 risulta pari a 30.000 €.

1. INCARICO PROCEDURA VAS

L’importo presunto per tale incarico che verrà attivato entro il 2017 risulta pari a 10.000 €.

Sulla base di quanto premesso il parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ai servizi essenziali per l’ente, con riferimento all’annualità 2017, ammonta a € 105.914,00, come riepilogato nella tabella seguente:

|  |  |
| --- | --- |
| **Incarichi di lavoro flessibile e/o di collaborazione e consulenza** | **Importo** |
| Convenzione con ATO idrico | 35.914 |
| Convenzione con Provincia | 30.000 |
| Incarico tecnico/legale | 30.000 |
| Incarico per procedura VAS | 10.000 |
| **Totale** | **105.914** |

Tale limite, in un’ottica di razionalizzazione della spesa, potrà essere rivisto al ribasso dall’anno 2018, allorquando saranno conosciute le effettive spese di cui sopra.

Pesaro,

Il Direttore

Ing. Michele Ranocchi